



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, MOLINARI, DE PIETRO, BISINELLA, BIGNAMI, FUCXSIA e MASTRANGELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2016

Disposizioni in materia di riconoscimento e regolamentazione delle professioni relative alle attività motorie, nonché delega al Governo per l’istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie

ONOREVOLI SENATORI. - Di recente l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato le nuove linee guida per una strategia sull'attività fisica nella regione europea per il periodo 2016-2025, elaborata alla luce degli obiettivi volontari attualmente stabiliti a livello mondiale dal *Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020* (Piano di azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 2013-2020) dell'OMS, adottato nel maggio 2013 dalla sessantaseiesima Assemblea Mondiale della Sanità. La strategia è fondata sull'attività fisica quale fattore trainante per la salute e il benessere della Regione europea, con particolare attenzione all'incidenza di malattie non trasmissibili associate a livelli insufficienti di attività fisica e a comportamenti sedentari.

I benefici per la salute derivanti dall'attività fisica, ampiamente dimostrati dall'evidenza scientifica, comprendono un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari, ipertensione e diabete, svolge un ruolo importante nella gestione di talune affezioni croniche e produce effetti positivi anche sulla salute mentale riducendo le reazioni da stress, ansia e depressione.

L'attività fisica rappresenta un fattore determinante per il dispendio energetico ed è quindi essenziale ai fini dell'equilibrio energetico e del controllo del peso. Nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza, l'attività fisica è necessaria allo sviluppo di capacità motorie essenziali ed è menzionata anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. In età adulta, l'attività fisica mantiene il tono muscolare e migliora la salute dell'apparato cardiorespiratorio e di

quello osseo. In età avanzata, l'attività fisica aiuta a mantenersi sani, agili e autosufficienti a livello funzionale e favorisce la partecipazione sociale. Può inoltre aiutare a prevenire le cadute e facilitare i percorsi di riabilitazione per chi è affetto da malattie croniche, divenendo una componente importante di una vita sana.

Alla fine degli anni novanta, con la legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il termine «Scienze motorie», confermato poi con l'istituzione della laurea in scienze motorie quale evoluzione del Diploma dell'istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.). Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le discipline caratterizzanti i corsi di studio sono sia teoriche, afferenti oltre che all'ambito motorio, ai settori biomedico, giuridico, economico, della metodologia didattica e psicopedagogico, sia pratiche, afferenti al settore motorio e sportivo. La laurea in scienze motorie prevede un primo ciclo di tre anni ed un secondo magistrale di due anni, articolato in diversi indirizzi di approfondimento.

Il corso di studi di primo livello consente ai laureati di acquisire le competenze necessarie per operare in ambiti pubblici e privati finalizzati al mantenimento della migliore efficienza fisica nelle varie fasi della vita, alla preparazione fisica nella discipline sportive, praticate a livello amatoriale ed agonistico, e allo sviluppo delle capacità e delle competenze motorie in età evolutiva e adulta. Il laureato in scienze delle attività motorie e sportive si configura dunque come esperto del movimento, come studioso del corpo e della motricità e, se messo nelle giuste condizioni di farlo, può rivestire un

ruolo fondamentale nella definizione di programmi di prevenzione primaria rappresentando così un punto di riferimento per interventi di educazione sanitaria sul territorio.

Il percorso di laurea magistrale prevede l'acquisizione di competenze in merito alla progettazione, conduzione e gestione delle attività motorie nonché competenze manageriali che rendono il laureato magistrale particolarmente adatto alla supervisione delle attività di enti di promozione sportiva ed al loro coordinamento.

Un inquadramento normativo chiaro, che miri a coinvolgere personale qualificato nelle strutture dove si praticano a vario titolo attività motorie e sportive, combina la necessità di veder maggiormente tutelato il diritto alla salute attraverso la garanzia del corretto svolgimento delle attività fisico-motorie con l'esigenza conseguente di evitare che l'abuso di una professione così importante permetta a persone non qualificate di svolgere attività che potrebbero compromettere, anche seriamente, la salute di chi vi si affida.

La figura del laureato in scienze motorie, da sempre impegnato nella promozione della prevenzione della salute, è ad oggi ancora senza riconoscimento professionale. Il presente disegno di legge mira dunque a identificare i laureati in scienze motorie quali professionisti dell'esercizio fisico nell'ambito della prevenzione della salute, prevedendo il riconoscimento professionale delle competenze acquisite durante il percorso universitario ed individuando le attività e gli ambiti nei quali è necessario impiegare personale appositamente formato.

Il disegno di legge prevede quindi l'istituzione di diverse figure professionali, disciplinate sulla base delle diverse competenze acquisite durante i differenziati percorsi universitari. In primo luogo viene istituita la figura del chinesologo di base, per la quale è necessario aver conseguito la laurea in scienze motorie di primo livello. In secondo luogo si prevede l'istituzione della figura

professionale del chinesologo sportivo e del *manager* dello sport, rispettivamente regolamentate sulla base delle conoscenze acquisite durante il corso di laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport ed in *management* dello sport.

Considerazioni ulteriori devono invece riguardare l'indirizzo magistrale relativo alle scienze motorie preventive e adattate, il quale consente ai laureati di secondo livello di utilizzare avanzati strumenti culturali metodologici e tecnico pratici con ampi poteri decisionali e di autonomia. Le competenze acquisite con questo specifico indirizzo di laurea magistrale permettono a chi la consegue di progettare, gestire ed attuare programmi specifici dove l'esercizio fisico è concepito a fini rieducativi per il mantenimento delle migliori condizioni di benessere psico-fisico e dello stato ottimale di salute, anche quale coadiuvante nel trattamento di specifiche patologie croniche che possono trarre beneficio dall'attività sportiva.

In questo senso il laureato magistrale in scienze motorie preventive e adattate è in grado di svolgere un ruolo fondamentale all'interno di un'*equipe* riabilitativa multidisciplinare che, comprendendo varie professionalità, ha come fine condiviso la costruzione di un progetto terapeutico riabilitativo che tenga conto di tutti gli aspetti del ripristino delle funzionalità motorie. Un'*equipe* che, interagendo nelle diverse fasi del trattamento, non dimentichi la fase post-rieducativa e di ri-atletizzazione.

Si prevede quindi l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione del chinesologo clinico cui possono accedere coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate, o titoli equipollenti.

In un'ottica di tutela della salute incentrata sulla promozione della prevenzione si prevede dunque all'articolo 6 che le attività motorie debbano essere necessariamente pianificate e messe in atto da personale qualificato, all'interno di tutte le strutture, sia pub-

bliche che private, che a vario titolo intendano svolgere al proprio interno attività motorie e sportive. L'obiettivo è quindi quello di garantire che queste attività vengano svolte correttamente e con la supervisione di un professionista. In particolare si affida ad un responsabile di struttura la responsabilità di verificare e vigilare sulla formazione del personale istruttore, contribuendo così ad instaurare un circolo virtuoso che ha come fine ultimo la garanzia per gli utenti della massima professionalità. Professionalità garantita inoltre dalla presenza di registri regionali presso i quali diviene possibile iscriversi solo a condizione di possedere specifici requisiti.

Infine, per assicurare le condizioni per una crescita sana durante la delicata fase dello sviluppo è indispensabile affidare l'insegnamento dell'educazione motoria, anche nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ad un professionista che possa essere nella scuola l'esperto del movimento, del corpo e della motricità e possa dunque rivestire un ruolo determinante nell'educazione alla salute ed alla corporeità. Una figura che garantisca il più alto livello di formazione agli alunni e che sia in grado di valorizzare le finalità educative dell'attività sportiva.

Per tutte le ragioni espresse si auspica una celere approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della professione di chinesiologo di base)

1. Ai fini di una maggiore tutela della salute, attraverso il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, della rieducazione motoria attiva, della socializzazione e della prevenzione, nonché del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce di età, è istituita la figura professionale del chinesiologo di base.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea L-22. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha per oggetto:

a) la conduzione, la gestione e la valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi;

b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di *personal training* e di preparazione atletica non agonistica;

c) il rispetto delle normative *antidoping*, in collaborazione con i Nuclei antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, dell'adeguata diffusione delle informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente.

Art. 2.

(Istituzione della professione di chinesiologo sportivo)

1. Al fine di garantire i più alti *standard* di formazione dei professionisti operanti nell'ambito delle attività motorie e sportive di livello agonistico è istituita la figura professionale del chinesiologo sportivo.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche dello sport, classe di laurea LM-68. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha per oggetto:

a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati;

b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra;

c) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di prepara-

zione fisica presso i centri di addestramento delle Forze Armate e dei corpi impegnati, a vario titolo, nel garantire la sicurezza.

Art. 3.

*(Istituzione della professione
di manager dello sport)*

1. Al fine di garantire la massima professionalità nell'organizzazione e nella gestione delle strutture nelle quali si praticino a vario titolo attività motorie e sportive è istituita la figura professionale del *manager* dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di *manager* dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, classe di laurea LM-47. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività professionale di *manager* dello sport ha per oggetto:

a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi;

b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgano attività motorie, anche ludico-ricreative;

c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

Art. 4.

(Istituzione e definizione della professione sanitaria di chinesiology clinico)

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione di chinesiology clinico. Per l'esercizio della professione sanitaria di cui al presente comma è necessario il possesso della laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, classe di laurea LM-67, o di titoli equipollenti alla laurea abilitante.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività professionale di chinesiology clinico ha per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e l'attuazione:

a) di attività per la prevenzione primaria e secondaria nonché di programmi di rieducazione motoria attiva, relativi alla prevenzione di vizi posturali e al recupero motorio *post* riabilitativo finalizzato alla stabilizzazione muscolare ed articolare ed al mantenimento dell'efficienza fisica;

b) di attività motorie adatte a soggetti diversamente abili o con limitazioni funzionali stabilizzate derivanti da patologie che possono trarre vantaggio dall'esercizio fisico, nonché malattie croniche in condizioni clinicamente stabili.

4. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, l'albo per la professione di chinesiology clinico. Possono iscriversi all'albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 5.

*(Disposizioni concernenti la formazione
universitaria)*

1. Nell'ambito della propria autonomia, le facoltà universitarie di scienze delle attività motorie e sportive possono favorire l'uniformità dei propri piani di studio, relativi sia ai corsi di laurea magistrali che a quelli triennali, al fine di migliorare la formazione degli studenti, di assicurare una maggiore competitività a livello internazionale, nonché di agevolare la comunicazione e la collaborazione tra le università.

2. L'accesso ai corsi di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, compresi i corsi delle lauree magistrali, è subordinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, al superamento di *test* di ammissione comprendenti una prova inerente le capacità fisico-motorie, determinante ai fini del giudizio finale, una visita medico-sportiva ed una prova scritta generale relativa ai programmi di studio del corso di studi, che attribuisca un punteggio massimo non superiore a quello relativo alla prova fisico-motoria. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto il contenuto dei *tests* di ammissione di cui al presente comma.

Art. 6.

*(Tutela della salute nell'esercizio
delle attività motorie)*

1. Al fine di garantire la salute dei cittadini, le strutture private destinate a qualsiasi titolo allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione di includere nel proprio organico un responsabile che vigili sulle attività tec-

nico-scientifiche e sui requisiti del personale istruttore operante nella struttura. Per l'esercizio della funzione di responsabile è necessario il conseguimento della laurea magistrale in scienze motorie, classi di laurea LM-47, LM-67, LM-68.

2. Presso le strutture destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, le società sportive, anche non professionistiche, le associazioni sportive, le scuole di formazione alle discipline sportive, i centri destinati alla preparazione degli atleti professionisti e non professionisti, i centri di formazione militare e le scuole di polizia, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un professionista qualificato in possesso di una laurea in scienze motorie, classe di laurea L-22, o di titoli equipollenti. Il responsabile di cui al comma 1 è altresì competente al controllo dei titoli di cui al primo periodo nonché delle modalità di impiego degli istruttori o dei preparatori.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle strutture pubbliche che, a qualunque titolo, intendono svolgere attività fisico-motorie. Alle medesime strutture è comunque consentito il ricorso alle figure professionali di cui alla presente legge anche mediante consulenze specifiche.

Art. 7.

(Istituzione del registri relativi alle figure professionali di chinesiologo di base, di chinesiologo sportivo e di manager dello sport)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i registri relativi alle figure professionali di chinesiologo di base, di chinesiologo sportivo e di *manager* dello sport, ai quali possono avere accesso i professionisti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le funzioni di controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge nelle strutture private destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero della salute i quali, in caso di accertata violazione, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva è disposta la chiusura definitiva della struttura.

Art. 8.

(Delega al Governo per l'istituzione della figura di insegnante specializzato in attività motorie presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire presso la scuola dell'infanzia e presso la scuola primaria la figura dell'insegnante specializzato in scienze motorie, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguimento obbligatorio della laurea magistrale in scienze delle attività motorie e sportive, classe di laurea LM-47, LM-67 e LM-68, o equipollenti, come previsto per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

b) conseguimento obbligatorio dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;

c) obbligatorio superamento di un apposito concorso per titoli ed esami.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi

sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché del corrispondenti mezzi di copertura.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, con la procedura prevista dai commi 2 e 3.

5. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.